



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott. ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

MICERA Antonio (C.F. MCRNTN87H18A783H), nato a Benevento il 18.06.1987, residente in Montesilvano, Via Fonte Vetica n. 6, assistito dall'Avv. Valeria D'Ilio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 23 (PEC: v.dilio@pec.it);

RICORRENTE

con l'ausilio dell'OCC Sportello Orientamento Sociale Pescara, nella persona del Gestore incaricato Dott. Sergio Acconcia (C.F. CCNSRG74D02G482Q), Dottore Commercialista, PEC: sergio.acconcia@odcecchieti.it.

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato in data 26/02/2026, con il quale MICERA Antonio ha chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

vista la documentazione prodotta e letta la relazione particolareggiata del Gestore dell'OCC; ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, risultando il centro degli interessi principali del ricorrente nel circondario (residenza in Montesilvano);

ritenuto che il ricorrente è soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie maggiori. Il ricorrente infatti non esercita attività d'impresa, risultando che la società dallo stesso in precedenza gestita è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 gennaio 2008, sicché egli è estraneo all'ambito soggettivo della liquidazione giudiziale ed è legittimato all'accesso alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, poiché i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non risultano idonei a far fronte al passivo;

rilevato che le principali cause dell'indebitamento, come ricostruite dal Gestore, sono riconducibili:

- all'avvio, in data 18.07.2005, di una attività d'impresa, al fine di far fronte a esigenze economiche del proprio nucleo familiare, assumendo formalmente la titolarità dell'impresa pur confidando nella gestione da parte del genitore, già interessato da precedenti vicende concorsuali;

- all'accensione di un mutuo di € 110.000,00 con B.N.L. S.p.A. nel settembre 2007 per riacquisto dell'abitazione storica di famiglia in asta;

- ad accertamenti fiscali (oltre € 200.000) e sanzioni dell'ispettorato del lavoro (circa € 30.000) nonché alla rescissione dei contratti di lavoro terzista con conseguente azzeramento entrate;

- alla cancellazione dell'impresa dal registro imprese in data 30.01.2008, con un debito residuo indicato dal Gestore come "circa € 300.000" verso riscossione e "circa € 100.000" verso BNL quale residuo mutuo;

- all'esecuzione immobiliare sul bene in Venticano (AV), conclusa con assegnazione a terzi in data 05.10.2018; nonché ai successivi atti esecutivi: precetto BNL dell'08.01.2024 per € 207.184,97 e pignoramento presso terzi del 23.01.2024; pignoramento presso terzi notificato da Agenzia Entrate-Riscossione nell'ottobre 2023 per € 341.533,74.

rilevato che la relazione del Gestore dà atto di un'istruttoria ampia (verifiche e comunicazioni ex art. 269, co. 3, CCII; acquisizione di carichi pendenti, casellario, estratti

conto, visure catastali, CRIF/CR, certificazioni enti, ecc.) e conclude per la completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che dalla documentazione in atti non risultano atti in frode ai creditori e, per l'ultimo quinquennio, non risultano atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che, quanto all'attivo, il Gestore quantifica il patrimonio immobiliare liquidabile pari a € 1.687,50 (valore di realizzo indicato in relazione); patrimonio mobiliare pari a € 0,00; redditi futuri stimati in € 300,00 mensili per 36 mesi (totale € 10.800,00), per un attivo complessivo pari a € 12.487,50;

rilevato che il passivo complessivo è indicato dal Gestore in € 559.609,59, di cui:

prededuzione (OCC € 3.000,00 + liquidatore € 4.000,00) per complessivi € 7.000,00;

privilegiati per € 223.248,20 (INPS Avellino € 4.026,37; Agenzia Entrate Avellino € 219.221,83);

chirografari per € 329.361,39 (tra cui BNL € 207.184,97; AdER € 26.460,64; altri enti e sanzioni);

considerato che la relazione espone una previsione di soddisfacimento: 100% per la prededuzione, 2,46% per i privilegiati, 0% per i chirografari, sulla base delle attività oggi individuate;

rilevato che il ricorrente è lavoratore dipendente con reddito annuo lordo indicato "circa € 21.000" e disponibilità mensile "circa € 1.600,00" (al lordo degli effetti dei pignoramenti già in corso);

rilevato che le spese mensili di sostentamento del nucleo sono quantificate in € 3.034,00, e che le spese familiari risultano sostenute principalmente dal ricorrente e dal suocero pensionato;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria (scontrini, bollette, ricevute di pagamento, estratti conto etc), anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore. Si dà atto in ogni caso che il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale valore del reddito

da lavoro dipendente destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad euro € 300,00;

rilevato che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, e 150 CCII, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata tutte le azioni esecutive individuali pendenti cessano automaticamente, comprese le trattenute operate sullo stipendio in forza di pignoramenti o cessioni del quinto. Tale effetto discende dalla natura concorsuale della procedura, che impone il rispetto del principio della par condicio creditorum, impedendo che singoli creditori possano continuare a soddisfarsi in via preferenziale.

ritenuto che ogni pagamento eseguito dopo l'apertura della procedura in favore di creditori individuali è inefficace nei confronti della massa, poiché sottrae risorse che devono essere destinate alla soddisfazione collettiva secondo il programma di liquidazione. Pertanto, la prosecuzione di trattenute sullo stipendio sarebbe incompatibile con la funzione della procedura e con la distribuzione proporzionale dell'attivo.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Dott. Sergio Acconcia;

osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

ricordato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione

contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC;

ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

p.q.m.

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di MICERA Antonio (C.F. MCRNTN87H18A783H), nato a Benevento il 18.06.1987;

2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;

3) Nomina liquidatore il Dott. Sergio Acconcia;

4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MICERA Antonio;

9) Dichiaro che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a MICERA Antonio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, da subito, quanto indicato nella parte motiva (€ 300,00) quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

- chiedi nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: :

I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli

importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;

11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

12) Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 03/03/2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio